

COMUNE DI MOLA DI BARI
Provincia di Bari

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI
ECONOMICI ASSISTENZIALI

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.8 DEL 14.03.2001)
(Interpretazione autentica deliberazione C.C. N.62 DEL 15.11.2001)

Premessa

Il Comune di Mola di Bari, nel quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali come definito dalla legge 8.11.2000 n. 328, visto l'art. 9 dello Statuto Comunale, individua, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90, i seguenti criteri per l'erogazione di interventi d'assistenza economica nell'ambito dei Servizi Sociali Comunali a favore delle persone sole e delle famiglie in stato di bisogno.

Art. 1 – Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi, i residenti nel territorio comunale che versino in particolari ed oggettive condizioni di disagio derivante da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Art. 2 - Forme di intervento

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) Assistenza economica continuativa;
- b) Reddito minimo di inserimento;
- c) Assistenza economica straordinaria;
- d) Assistenza abitativa;
- e) Assistenza economica integrativa per nuclei con minori o anziani a rischio d'istituzionalizzazione;
- f) Contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali;
- g) Interventi per l'accoglienza della vita nascente;
- h) Esoneri TARSU, mensa, trasporto scolastico, sostegno scolastico, assistenza domiciliare.

Art. 3 - Criteri generali per l'erogazione degli interventi di cui all'art. 2 lettere a-b-c.

1. Gli interventi saranno erogati a persone e nuclei familiari che non siano proprietari di immobili, eccezion fatta per l'abitazione ove si risiede, e di beni mobili, quali autovetture, che non siano necessitati da motivi connessi ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione o che non costituiscano un indispensabile strumento di lavoro e di mobilità.

2. Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti del cod. civ.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere. A tal proposito, sono da ritenersi esonerati da qualsiasi contributo i parenti di cui sopra che versino nelle seguenti condizioni:

Composizione nucleo familiare	Reddito prodotto
1	fino a Lire 16.000.000
2	fino a Lire 22.000.000
3	fino a Lire 23.000.000
per ogni ulteriore familiare a carico aggiungere	Lire 1.000.000

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e ciononostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque nella erogazione della prestazione, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

Art. 4 - Assistenza economica continuativa

1. E' un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.
2. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. In ogni caso, tutti i soggetti interessati che abbiano prodotto domanda, e che siano abili al lavoro, verranno inviati, a cura dell'Assessorato ai Servizi sociali, ad agenzie di lavoro interinale e ad associazioni imprenditoriali, con l'evidenza delle capacità lavorative e curricolari possedute.
3. L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda; alla scadenza del 1° semestre l'assistenza economica continuativa potrà essere erogata a condizione che l'assistito o altro componente del nucleo familiare, purché abile al lavoro, si renda disponibile, compatibilmente con eventuali impegni di studio, a svolgere una delle seguenti attività di utilità civica:

- Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, scuole, edifici, monumenti, ecc.);
 - Servizio di salvaguardia, manutenzione e cura del verde pubblico, ecc.;
 - Servizio di sorveglianza interna ed esterna alle scuole;
 - Servizio di supporto organizzativo in occasione di manifestazioni socio – culturali e turistiche;
4. L'erogazione potrà essere interrotta in qualunque momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano mutate o che invece siano rimaste immutate nel tempo a causa del rifiuto da parte dei beneficiari di opportunità di lavoro anche temporanee. Nel caso di rapporto di lavoro temporaneo di durata inferiore a tre mesi, il contributo verrà sospeso per la durata di tale rapporto.
5. Qualora vi siano fondate e documentate ragioni di ritenere che le persone assistibili non siano in grado di utilizzare il denaro con discernimento e diligenza (es.: alcolisti, tossicodipendenti, ecc.) invece della erogazione del contributo economico si può procedere al pagamento diretto o parziale mediante buoni acquisto, ovvero fornitura di generi di prima necessità.

Art. 5 - Misure delle prestazioni di assistenza economica continuativa

1. La condizione di assistibilità è determinata dall'esistenza della condizione di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri-guida, di cui alla tabella A, che hanno lo scopo di coadiuvare l'operatore sociale nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è espressa in punti.

La condizione di bisogno, risultante di vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "125".

2. Pertanto, l'ammontare del sussidio continuativo è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:

<i>Punteggio</i>	<i>Importo sussidio</i>
da punti 125 a 134	Lire 250.000
da punti 135 a 144	Lire 300.000

da punti 145 a 154	Lire 350.000
da punti 155 a 164	Lire 400.000
da punti 165 a 174	Lire 450.000
da punti 175 in poi	Lire 500.000

3. Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, l'Amministrazione Comunale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, opera per tutti una riduzione in percentuale.

Art. 6 – Reddito minimo di inserimento

1. Il reddito minimo d'inserimento è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e/o impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento dei propri figli.
2. Il reddito minimo di inserimento è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.
3. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento, i soggetti destinatari devono essere privi di reddito ovvero in possesso dei criteri di assistibilità di cui al presente Regolamento.
4. Entro i limiti delle risorse destinate dal bilancio comunale, ovvero da finanziamenti straordinari, il reddito minimo di inserimento è destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico minori o figli con handicap.
5. L'incarico che consente l'accesso al reddito minimo, non costituisce in ogni caso rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Le aree di attività sono:

- Area di assistenza alla persona (minori, anziani, disabili)
 - Area custodia e vigilanza di strutture pubbliche
6. Per l'inserimento nelle attività di cui al comma 5) del presente articolo, i cittadini dichiareranno, in apposito modello di domanda, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione. Si provvederà ad interrompere il servizio e, quindi, l'erogazione economica, qualora siano venute meno le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno o qualora il servizio non venga espletato o venga espletato senza la dovuta diligenza. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni.
 7. Il reddito minimo è erogato per un anno e può essere eccezionalmente rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.
 8. L'ammontare del trasferimento monetario è pari a £ 10.000 orarie lorde per un monte ore mensile non superiore a 70 ore.
 9. L'ammissione al reddito minimo d'inserimento sospende ogni altro beneficio economico previsto nel presente Regolamento.

Art. 7 - Assistenza economica straordinaria

1. E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N. o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere.
2. Di norma il contributo straordinario viene erogato solo alla presentazione di fatture o ricevute; tuttavia, quando i soggetti assistibili sono in grave stato di indigenza è possibile disporre una congrua anticipazione del contributo spettante.
3. L'utente è tenuto a restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo nei casi in cui:

- non acceda al servizio richiesto;
 - non completi la documentazione necessaria entro 30 gg. dalla riscossione dell'anticipazione.
4. In caso di inadempienza da parte del beneficiario, l'Amministrazione Comunale attiva le procedure per il recupero della somma erogata in anticipo.

Art. 8- Misure della prestazione di assistenza economica straordinaria

1. La prestazione economica "una tantum" va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà e l'Assessorato ai Servizi Sociali verificherà successivamente.

La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 5, comma 1.

In ogni caso, il sussidio non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo annuo massimo di Lire 3.000.000.

Art. 9 - Assistenza abitativa

- a) - E' un servizio previsto dall'art.6 della L.R. n.49/81 volto a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente mediante contributi per la manutenzione straordinaria e ordinaria dell'alloggio.

L'Amministrazione Comunale, nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, tiene conto delle seguenti priorità:

- 1) -abbattimento delle barriere architettoniche e installazione di corrimano, campanelli d'allarme, ecc.;
- 2) -impianto idrico sanitario, fognante e autoclave;
- 3) -impianto elettrico;
- 4) -impianto di riscaldamento;
- 5) -impianto telefonico.

Nell'esecuzione, invece, dei lavori di ordinaria manutenzione si deve tener conto delle seguenti priorità:

- 1) -impianto elettrico, idrico, riscaldamento;
- 2) -pitturazione pareti e porte;
- 3) -piccole riparazioni.

b) -Gli interessati devono presentare istanza al Sindaco, con specifica dei lavori che intendono eseguire nell'abitazione, corredata dai seguenti documenti:

- documentazione di rito, come da successivo art.15;
- copia del titolo di proprietà dell'alloggio;
- preventivo di spesa.

Su richiesta dell'Assessore ai Servizi Sociali l'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà un sopralluogo preliminare al fine di accertare la necessità dell'intervento richiesto.

Successivamente l'U.T.C. verificherà se i lavori siano stati eseguiti secondo gli standards di cui all'art.4 lett.a) del Regolamento regionale n.1 del 9.5.1983.

c) -L'Amministrazione Comunale erogherà quindi, a presentazione fattura o ricevuta fiscale, un contributo nella misura massima di £.3.000.000, in base alle seguenti fasce reddituali:

<i>Reddito familiare annuo</i>	<i>Percentuali</i>	<i>Spesa massima consentita</i>
fino a £. 6.000.000	100%	£.3.000.000
da £. 6.000.001		
a £.10.000.000	70%	£.2.400.000
da £.10.000.001		
a £.16.000.000	50%	£.1.500.000

Oltre i 16 milioni di reddito annuo non sarà concesso alcun contributo. Il reddito familiare deve essere considerato al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per fitto di casa; inoltre per il coniuge va contabilizzato un abbattimento pari al 50% del reddito complessivo; per ogni altro familiare a carico si effettua un ulteriore abbattimento di £.1.000.000 annue.

Art. 10 - Assistenza economica integrativa per nuclei con minori o anziani a rischio d'istituzionalizzazione

a) - E' un intervento socio-economico volto a consentire a minori ed anziani la permanenza nella propria famiglia o, comunque, in un altro idoneo nucleo familiare, evitando forme d'istituzionalizzazione impropria che determina notevoli e spesso irreversibili conseguenze.

Riconosciuta la famiglia quale nucleo fondamentale della società occorre sforzarsi di incoraggiarla, proteggerla e sostenerla anche con mezzi economici.

b) -A tal fine viene erogato un sussidio integrativo del reddito familiare nella misura massima di £.20.000 giornaliera in base alle seguenti fasce reddituali:

<i>Reddito familiare annuo</i>	<i>Importo sussidio integrativo giornaliero</i>
fino a £. 6.000.000	fino a £.20.000
da £. 6.000.001	
a £.10.000.000	fino a £.15.000
da £.10.000.001	
a £.16.000.000	fino a £.10.000

Oltre i 16 milioni di reddito annuo non sarà concesso alcun contributo. Il reddito deve essere considerato al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per fitto di casa; inoltre, per il coniuge va contabilizzato un abbattimento pari al 50% del reddito complessivo; per ogni altro familiare effettivamente a carico si effettua un ulteriore abbattimento di £.1.000.000 annue.

Art. 11 - Contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali

a) - L'ospitalità in servizi residenziali è disposta dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative quali l'home-care, il sostegno socio-economico alla famiglia, l'affidamento ad altro idoneo nucleo familiare.

b) - Le rette delle strutture residenziali per minori sono a carico parziale o totale dei parenti tenuti agli alimenti nei casi in cui questi non siano esonerati per motivi di reddito ai sensi dell'art.3, comma 2.

Nell'eventualità in cui i parenti possono contribuire solo parzialmente, l'Amministrazione Comunale integrerà con propri fondi.

Negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette.

c)-Le rette delle strutture residenziali per anziani sono a carico degli stessi. Qualora l'anziano, per mancanza di adeguati mezzi economici, non sia in grado di corrispondere per intero la retta di ospitalità, l'Amministrazione Comunale, dopo aver fatto concorrere alle spese i parenti tenuti agli alimenti, in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2, integrerà il rateo pensionistico, nella misura dell'80%, mentre il restante 20% sarà lasciato all'anziano per spese personali.

Art. 12 – Interventi per l'accoglienza della vita nascente.

Per le donne inserite nei programmi di assistenza socio-economica del Comune è possibile fruire di un contributo “una tantum” per un importo massimo di £.4.000.000, erogabile preferibilmente in servizi, dopo la nascita di un figlio. La misura del contributo economico sarà determinata in relazione alle condizioni socio – economiche ed è erogata per un anno.

Art. 13 - Esoneri

I soggetti in possesso dei criteri di assistibilità possono essere esonerati, su richiesta, dal pagamento di:

- T.A.R.S.U.;
- Mensa;
- Trasporto scolastico;
- Sostegno scolastico;
- Assistenza domiciliare.

Art. 14- Procedimento per la richiesta di prestazioni

1. La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'Ente.

L'operatore sociale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso, il cui fac-simile è unito al presente regolamento.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- autocertificazione da cui risulti la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale, il possesso di beni mobili e/o immobili ed eventuale stato di disoccupazione;
- eventuali ricevute di affitto;
- ricevute di bollette Enel, Italgas, Telecom e altri gestori di telefonia fissa dell'ultimo anno;
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda;
- eventuale altra documentazione richiesta.

2. La domanda, completa della documentazione prescritta, va protocollata e riportata nell'apposito registro del servizio di assistenza economica il giorno stesso della presentazione.

3. Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato così come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art.496 del Codice Penale, e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Sarà inoltre comunicato all'interessato/i il nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale/i sostituto/i nell'ipotesi di assenza o impedimento del responsabile (articolo 7 e 8 della Legge 7.8.1990 n.241).

Art. 15 - Accertamento istruttorio

1. L'istruttoria, la valutazione e la proposta d'intervento sono affidate all'operatore sociale addetto al servizio che, dopo una approfondita indagine sociale, segnalerà agli altri operatori l'esistenza di eventuali problematiche per cui è necessario attivare forme assistenziali diverse dalla prestazione economica.

2. La proposta d'intervento economico dell'operatore sociale, sarà trasmessa al Responsabile del servizio il quale accertatane la conformità al presente Regolamento, predispone la determina di approvazione dell'intervento.

3. In caso di accoglimento della richiesta ne indica l'ammontare, la natura e la durata delle prestazioni.

4. L'elenco dei cittadini ammessi o esclusi dal beneficio, con l'indicazione del punteggio attribuito, e del relativo sussidio erogato, va affisso pubblicamente in apposita bacheca ai sensi dell'art.8 comma 3° della Legge n.241/90 e dell'art.22 della Legge 30.12.1991 n.412, entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo.

5. La fase istruttoria di cui al presente articolo dovrà essere conclusa entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 16 - Ricorso

Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso la decisione del Caposettore con impugnativa della relativa determinazione in base alle norme vigenti in materia, indirizzata alla Giunta Comunale e rimessa in copia per il parere alla 2^a Commissione Consiliare Permanente.

Art. 17 - Azione di rivalsa per sussidi indebiti

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed

in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

2. Vanno altresì rimborsati al Comune gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.
3. Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Art. 18

Il presente Regolamento sarà applicato, in via sperimentale, con decorrenza Gennaio 2001.

Nel corso del primo anno d'applicazione del presente Regolamento il termine di cui al 5° comma dell'art.15 è stabilito in 150 giorni.

TABELLA A

Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100.

A questo si aggiunge il punteggio riveniente da:

1-REDDITO MENSILE (si sottrae dal reddito mensile complessivo l'eventuale affitto di casa o altre spese con carattere continuativo e documentabili).

Per un reddito compreso:

da	£ 0	a	£ 400.000	Punti	+15
da	£ 401.000	a	£ 500.000	Punti	+ 5
da	£ 501.000	a	£ 600.000	Punti	0
da	£ 601.000	a	£ 700.000	Punti	-10
da	£ 701.000	a	£ 800.000	Punti	-15

Per ogni £ 100.000 in più, sottrarre 5 punti.

2- SITUAZIONE FAMILIARE

Per coniuge a carico	Punti	+5
Per ogni figlio minore	Punti	+8
Per ogni figlio maggiorenne disoccupato	Punti	+1

3-SITUAZIONE SOCIALE. Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, l'abitazione angusta o misera, ecc. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra Punti 0 e + 20.

Qualora l'operatore sociale rilevi un tenore di vita eccedente rispetto al reddito dichiarato, può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra Punti 0 e - 20.

4-SITUAZIONE SANITARIA. Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica rilasciata presso una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanente. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra Punti 0 e + 15.

5-INDICATORI DI CONSUMI. Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, al gas e al telefono; saranno pertanto richieste bollette Enel, Italgas, Telecom e altri gestori di telefonia fissa; nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito un punteggio compreso tra Punti 0 e - 15.

LC/cf

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Deliberazione C.C. n. 62 del 15.11.2001 avente ad oggetto: *“Regolamento per l'erogazione di interventi economici assistenziali. Richiesta di interpretazione autentica”*.

O M I S S I S

delibera

1....omissis...

2. Precisare che in via di interpretazione autentica il semestre di cui all'art. 4 c. 3 del vigente Regolamento per l'erogazione di interventi economici assistenziali è costituito in assoluto dal semestre in cui viene disposto l'avvio al Servizio Civico da parte dell'assistibile.

3. Precisare che le indennità di invalidità (accompagnamento, ciechi etc.) sono da ritenere esenti e quindi non classificabili come reddito fino all'importo di £. 1.000.000 mensili ai fini degli interventi di sostegno economico previsti dal vigente regolamento per l'erogazione di interventi economici assistenziali